REGOLAMENTO (CEE) N. 2695/77 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1977

che determina le condizioni per l'ammissione dei prodotti destinati a talune categorie di aerodine o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 280/77 [2], in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 [4], prevede che la riscossione dei dazi sia sospesa per i prodotti di cui all'allegato I, sezione A, del presente regolamento quando i medesimi sono destinati ad essere montati su aerodine che hanno esse stesse beneficiato della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità ; che il beneficio di tale sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle competenti autorità ; che è subordinata a tali condizioni ugualmente l'ammissione al beneficio del regime tariffario favorevole dei prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, la manutenzione e la riparazione di aerodine facenti oggetto delle sospensioni tariffarie comunitarie ;

considerando che la tariffa doganale comune prevede altresì, nel titolo II A delle « Disposizioni preliminari », che la riscossione dei dazi sia sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati in talune navi, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento delle dette navi ; che, tuttavia, il beneficio di tale sospensione è subordinato alle condizioni che saranno determinate dalle competenti autorità ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti ;

considerando che, per l'applicazione uniforme della nomenclatura e dei diritti della tariffa doganale comune, è necessario adottare le disposizioni relative alla fissazione di tali condizioni ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1535/77 della Commissione, del 4 luglio 1977, che determina le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare [5], stabilisce al tempo stesso le condizioni generali e minime alle quali sono assoggettate le merci in questione ; che le disposizioni di tale regolamento sono dunque da applicare anche ai prodotti succitati ; che, tuttavia, conviene differire l'applicazione di tale regolamento ai materiali spediti a talune condizioni dalle compagnie aeree, ai fini della manutenzione o della riparazione di aerodine ;

considerando tuttavia che, tenuto conto delle esigenze proprie all'utilizzazione di tali prodotti, si rendono necessarie disposizioni particolari per quanto concerne, da un lato, la proroga del termine di utilizzazione della merce e, dall'altro, maggiori possibilità di utilizzare la merce per una destinazione diversa da quella prevista o di esportarla fuori del territorio doganale della Comunità ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fatto salvo il disposto dell'articolo 2 del presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 1535/77 si applica ai prodotti indicati negli allegati I e II del presente regolamento.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 1978, il precitato regolamento non si applica ai materiali spediti per via aerea da uno Stato membro all'altro, ai fini della manutenzione e della riparazione di aerodine, nell'ambito di accordi di scambi concernenti tali materiali ovvero per necessità proprie, da compagnie aeree che effettuano trasporti internazionali.

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 40 dell'11. 2. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 171 del 9. 7. 1977, pag. 1.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1535/77, il termine di utilizzazione delle merci è di 5 anni.

2. In deroga all'articolo 10, primo comma, e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1535/77, l'utilizzazione della merce per una destinazione diversa da quella prevista dal regime tariffario favorevole di cui all'articolo 1 di detto regolamento o l'esportazione della merce fuori del territorio doganale della Comunità sono ammesse dalle autorità competenti quando, a loro parere, ciò sia giustificato da ragioni economiche.

Articolo 3

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure adottate dall'amministrazione centrale ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
	SEZIONE A
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone :
	A. Motori per aerodine, rispondenti alla definizione della nota complementare 1 del presente capitolo, di potenza :
	I. di 300 KW o meno (a)
	II. di più di 300 KW (a)
	D. Parti e pezzi staccati :
	I. per motori di aerodine (a)
84.08	Altri motori e macchine motrici :
	A. propulsori a reazione :
	I. turboreattori di una spinta di :
	a) 2 500 kg o meno (a)
	b) più di 2 500 kg (a)
	II. altri (statoreattori, pulsoreattori, razzi, ecc.) (a)
	B. Turbine a gas :
	I. Turbopropulsori di una potenza di :
	a) 1 100 KW o meno (a)
	b) più di 1 100 KW (a)
	D. Parti e pezzi staccati :
	I. di propulsori a reazione o di turbopropulsori (a)
88.03	Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci 88.01 e 88.02
	B. altri (a)
	SEZIONE B
Diverse	Prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, la manutenzione e la riparazione di aerodine, facenti oggetto delle sospensioni tariffarie comunitarie.

(a) Si tratta solo degli articoli importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno esse stesse beneficiato della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità.

ALLEGATO II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
Diverse	Prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi delle sottovoci 89.01 A, 89.01 B I, 89.02 A, 89.02 B I e 89.03 A, ai fini della costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, e prodotti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di dette navi (titolo II A delle « Disposizioni preliminari » e sottovoce 84.06 C II ex a).